



COMUNE DI CROTONE
SEGRETARIO GENERALE

Prot. nr.

del

Ai Signori Dirigenti

Ai Signori Funzionari Res.li PP.OO.

Al Resp.le Servizio aut. Avvocatura Civica

e p.c.

Al Signor Sindaco

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale

Al Signor Vicesindaco

Ai Signori Assessori

All'O.I.V.

-LL. sedi-

Circolare/Atto di segnalazione

Oggetto: L.R. Calabria n. 25 del 3 agosto 2018 "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale" (BURC n.83 del 6.8.2018) - Segnalazione.

La presente, anche per le ricadute in termini di espletamento dell'attività di controllo successivo e per le espresse previsioni in tal senso contenute dal PTPCT 2021-2023 (cfr.: delib. G.C. n. 91/2021), allo scopo di segnalare alle SS.LL. la valenza precettiva del disposto normativo della legge regionale in oggetto emarginata che obbliga gli Uffici dell'ente ad eseguire una attenta verifica istruttoria prima del rilascio di titoli autorizzativi e all'atto dell'acquisizione di "istanze ad intervento diretto" (cfr.: SCIA, CILA, ecc..).

La citata legge regionale prevede, all'art.2: *"La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico o contratto resa nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)"*

Tale norma, per come è scritta, costituisce precetto per la generalità dei soggetti che presentano istanze alla P.A., con autonomo contenuto prescrittivo, anche ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L. 241/90.

V

L'art. 3 della medesima L.R. 25/2018, prevede che:

*"1. L'amministrazione, **al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto**, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello di cui all'Allegato A della presente legge, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.*

*2. La mancata presentazione del modello di cui all'Allegato A costituisce **motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato**".*

La suddetta norma di legge, posta a tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e quale misura di contrasto all'evasione fiscale, costituisce, come già accennato, contenuto prescrittivo cogente e comporta l'annullabilità del provvedimento rilasciato, ai sensi dell'art. 21-octies della L. 241/90, salva la possibilità di convalida, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

La situazione in cui verrebbero a trovarsi gli Uffici comunali in mancanza di una attenta e puntuale verifica in fase istruttoria è estremamente delicata se si considerano le conseguenze legate, in materia di SCIA, al mancato controllo delle stesse e alla situazione di diritto che viene a consolidarsi in capo al cittadino istante a seguito del decorso del termine di legge.

Al netto di quanto si potrebbe qui rappresentare circa la natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività ed agli interrogativi sorti in dottrina ed in giurisprudenza sul corretto inquadramento di detto istituto (come peraltro già accaduto con riferimento alla precedente DIA) anche per i risvolti che questa ha con il tema della tutela dei terzi contro interessati, appare necessario ribadire che essa oggi risulta ben definita nella norma costruita sulla base dei diversi pronunciamenti del giudice amministrativo che non ha mancato di sottolineare le differenze di detto istituto con quello del "silenzio assenso" laddove ha affermato che: *"...mentre nel silenzio assenso il titolo abilitativo è dato dal provvedimento tacito dell'autorità, nella fattispecie in esame il titolo abilitante è rappresentato dall'atto di autonomia privata che, grazie alla previsione legale direttamente legittimante, consente l'esercizio dell'attività dichiarata senza il bisogno dell'intermediazione preventiva di un provvedimento amministrativo"*. (cfr.: Consiglio di Stato, Ad.Plen. sent. n. 15/2011).

L'articolo 19 della l.n. 241/90, come integrato dalla novella di cui al d.l. n. 138/2011, al comma 6-ter così recita: *"La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività **non costituiscono provvedimenti taciti** direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."*

E' di ovvia percezione che l'inerzia dell'amministrazione ovvero il mancato esercizio dei necessari controlli, nei termini di legge e di procedimento, espongono l'ente e, per esso, il dirigente ad una possibile azione risarcitoria per un interesse legittimo pretensivo ove l'esercizio dell'attività amministrativa sia stata colpevolmente negligente e tale da determinare un evento dannoso che ingiustamente leda una situazione soggettiva protetta dall'ordinamento.

Così come appare di tutta evidenza che il rilascio di un titolo abilitativo in assenza di detto presupposto (la dichiarazione di avvenuto pagamento) determina, come conseguenza, l'annullabilità del provvedimento medesimo e, quindi, la necessità di avviare il procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90, ancorché con l'attivazione degli strumenti di garanzia partecipativa di cui all'art. 7 della citata legge sul procedimento amministrativo.

Attesa la delicatezza e l'importanza della materia trattata, si dispone che la presente nota/circolare venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione-PTPCT".

IL SEGRETARIO GENERALE-RPCT

dott. Matteo Sperandeo



Si allega:

- a) L.R. n. 25/2018
- b) Allegato A, L.R. n.25/2018